

Newsalert

Practice Area Finance

Articolo 4-septies.2: in consultazione le disposizioni di attuazione CONSOB in materia di cartolarizzazioni

I. Introduzione

La CONSOB con documento pubblicato in data 17 marzo 2023 (il “**Documento di Consultazione**”) ha sottoposto a consultazione le disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2 (*Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) in materia di servizi di cartolarizzazioni.

II. Quadro normativo di riferimento

Si ricorda che con il decreto legislativo del 3 agosto 2022, numero 131, il TUF è stato modificato mediante, tra l’altro, l’introduzione dell’articolo 4-septies.2, il quale è stato introdotto al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 21017/2402 (il “**Regolamento Cartolarizzazioni**”)¹.

La modifica è finalizzata ad individuare, fermi restando i compiti della Banca Centrale Europea, le autorità competenti a livello nazionale a vigilare sugli obblighi derivanti dal Regolamento Cartolarizzazioni. In particolare, le autorità che sono state individuate per svolgere tali compiti di vigilanza sono la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*) e la COVIP (*Commissione di*

¹ Come noto, il Regolamento Cartolarizzazioni ha stabilito un quadro generale a livello europeo per le cartolarizzazioni e ha introdotto un regime specifico per le cartolarizzazioni c.d. STS, ossia semplici, trasparenti e standardizzate.

Vigilanza sui Fondi Pensione), ciascuna secondo le rispettive attribuzioni, meglio dettagliate all'interno dell'articolo 4-*septies.2* in esame.

Nello specifico, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4-*septies.2*, alla CONSOB sono attribuite competenze in merito:

- (a) al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 del Regolamento Cartolarizzazioni per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti *retail*;
- (b) all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento Cartolarizzazioni, esclusivamente nei casi in cui né il cedente né il prestatore originario né la società veicolo per la cartolarizzazione stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati² e non sia presente un promotore;
- (c) alla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo per la cartolarizzazione agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni c.d. STS; e
- (d) all'autorizzazione al verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2 del Regolamento Cartolarizzazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento Cartolarizzazioni stesso.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 4-*septies.2*, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP hanno facoltà di emanare disposizioni di attuazione delle previsioni contenute in tale articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e di individuare, nel rispetto della reciproca indipendenza, forme di coordinamento operativo, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti.

III. I profili oggetto Documento di Consultazione

Tenuto conto dell'assetto regolamentare applicabile alle cartolarizzazioni già delineato dal Regolamento Cartolarizzazioni e dalla disciplina di livello due adottata a livello europeo definiscono, gli interventi a livello nazionale hanno carattere necessariamente circoscritto ad elementi specifici del Regolamento Cartolarizzazioni.

In tale ottica, il Documento di Consultazione si limita a:

- (a) individuare le modalità di acquisizione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati, fornendo anche il modello di dati recante le informazioni per le quali si richiede la trasmissione; e
- (b) specificare i requisiti organizzativi di cui all'art. 30, par. 3, del Regolamento Cartolarizzazioni, applicabili ai soggetti coinvolti nell'operazione, per assicurare

² Per la definizione di soggetto vigilato si rimanda all'articolo 29, comma 3 del Regolamento Cartolarizzazioni (i.e. banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) per i quali la verifica è effettuata dalle autorità che già esercitano la relativa vigilanza.

CHIOMENTI

che questi valutino e affrontino i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione.

III.I Informazioni relative a tutte le operazioni di cartolarizzazione

Il Documento di Consultazione elenca le informazioni che devono essere trasmesse all'autorità di vigilanza con riferimento a tutte le operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, le informazioni da trasmettere riguardano, *inter alia*, le seguenti categorie:

- (a) i dati identificativi dell'ente segnalante e della cartolarizzazione;
- (b) il repertorio di dati per le cartolarizzazioni in cui tutte le informazioni necessarie sono state rese pubbliche (solo ove applicabile perché, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazioni private, il repertorio di dati non è obbligatorio);
- (c) le informazioni sull'operazione;
- (d) le informazioni sulle esposizioni cartolarizzate;
- (e) le informazioni sulle posizioni inerenti alla cartolarizzazione; e
- (f) l'attestazione di conformità agli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni, specificando che tale informazione deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione e che, in caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.

E' inoltre previsto un obbligo di c.d. "*informazioni a evento*" in capo ai cedenti, ai prestatori originari e alle società veicolo in merito ad ogni evento significativo che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione e, quindi, possa avere effetti sul rispetto degli articoli da 6 a 9, del Regolamento Cartolarizzazioni, e la chiusura dell'operazione di cartolarizzazione.

É infine previsto l'obbligo di comunicare a CONSOB la chiusura dell'operazione di cartolarizzazione.

III.II Informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione STS

Con specifico riferimento alle cartolarizzazioni STS, il Documento di Consultazione prevede che debba essere trasmesse a CONSOB, non appena una cartolarizzazione STS sia notificata all'ESMA, oltre alle informazioni da fornire con riferimento a tutte le altre operazioni di cartolarizzazione e già esplicitate nel paragrafo precedente, anche quelle dettagliate nel modello di dati, tra cui le seguenti:

- (a) il referente per l'operazione di cartolarizzazione;
- (b) il soggetto designato a soddisfare i requisiti di trasparenza;
- (c) la tipologia di cartolarizzazione;

CHIOMENTI

- (d) il terzo autorizzato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Cartolarizzazioni al quale si è eventualmente fatto ricorso; e
- (e) il volume della transazione originale.

È infine previsto l'obbligo in capo al cedente e, se del caso, il promotore di informare la CONSOB in caso di perdita dei requisiti STS.

III.III Requisiti organizzativi

Come già ricordato, oltre a individuare le modalità di acquisizione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati, il Documento di Consultazione precisa i requisiti organizzativi stabilendo che il cedente, il promotore, la società veicolo e il prestatore originario devono valutare tutti i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione in cui sono coinvolti, compresi quelli reputazionali, e sono tenuti a istituire, applicare e mantenere politiche e procedure adeguate controllate e monitorate, rispettivamente, dall'organo con funzione di supervisione strategica e dall'organo con funzione di controllo.

III.IV Tempistiche

Nel Documento di Consultazione sono anche precisate le tempistiche per trasmettere le informazioni all'autorità, a seconda del tipo di cartolarizzazione e del tipo di informazioni. Infatti, è previsto che:

- (a) le operazioni di cartolarizzazione devono essere notificate alla CONSOB entro 15 giorni dalla data di emissione;
- (b) per le operazioni emesse entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni, nonché per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni, i soggetti obbligati dispongono di due mesi per effettuare la notifica;
- (c) le informazioni relative a eventi significativi, alla chiusura dell'operazione e, con riferimento alle cartolarizzazioni STS, alla perdita dei requisiti STS devono essere trasmesse senza indugio; e
- (d) la comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS e quella della designazione del soggetto che funge da primo referente devono essere trasmesse prima della fissazione del prezzo.

Infine, il Documento di Consultazione indica, quale termine ultimo per far pervenire alla CONSOB le osservazioni in merito allo stesso, il 16 maggio 2023.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.